



STATUTO della Fondazione
“GIANCARLO SIANI - ETS”
in sigla “FGS”

costituita con atto per Notar Paolo Guida di Napoli del 2 agosto 2019

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

Premesso che è volontà dei fondatori:

- onorare la memoria e mantenere vivo il ricordo del giovane giornalista de “Il Mattino” Giancarlo Siani, barbaramente ucciso a Napoli dalla camorra il 23 settembre 1985, mentre era a bordo della sua Mehari di colore verde, per le sue coraggiose inchieste giornalistiche;
 - onorare e tenere vivo il ricordo dei giornalisti uccisi dalle mafie;
 - sostenere i giornalisti minacciati dalle mafie per aver semplicemente svolto il proprio mestiere;
 - per difendere la libertà di stampa e di espressione in ogni sua forma;
 - onorare il ricordo di tutte le vittime innocenti della criminalità, perché il loro sacrificio non sia stato vano;
 - promuovere lo sviluppo nella società di una coscienza civile, di una cittadinanza attiva per il rifiuto di qualsiasi forma di violenza e sopraffazione, anche attraverso interventi precoci sull’infanzia, a partire dai primi mille giorni di vita, soprattutto in contesti di marginalità e di disagio sociale,
- è costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione denominata “GIANCARLO SIANI - ETS”.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore".

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione è regolata dal presente statuto, le cui norme in caso di contrasto con quelle dell'atto costitutivo prevalgono.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Morghen n. 129, e svolge la sua attività nel territorio della Regione Campania.

Potranno essere istituiti uffici secondari dell'ente sia in Italia che all'estero al fine di svolgere le attività istituzionali e quelle a esse secondarie e strumentali.

Art. 3 – Finalità e oggetto sociale

La Fondazione è un ente non lucrativo e persegue scopi di interesse generale.

La Fondazione nasce dalla volontà dei familiari di Giancarlo Siani per tenerne vivo il ricordo, specie nelle nuove generazioni.

Essa, senza scopo di lucro e con l'osservanza delle norme sugli Enti del Terzo Settore, persegue esclusivamente scopi di solidarietà, sviluppo culturale ed integrazione sociale quali:

- l'organizzazione del Premio Giancarlo Siani dedicato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgerà ogni 23 settembre a Napoli;
- l'organizzazione di Progetti e programmi volti allo sviluppo di una cultura della legalità.

La Fondazione ha finalità di solidarietà sociale nei settori dell'istruzione, formazione della promozione della cultura e della tutela dei diritti civili rivolta alle persone svantaggiate in ragioni di condizioni economiche, sociali o familiari oltreché psichiche.

Per conseguire tali finalità espletterà tutte le altre attività che risultano nell'atto e nello statuto.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione potrà, nel perseguimento del proprio scopo istituzionale svolgere le seguenti attività connesse:

- l'organizzazione del Premio Giancarlo Siani dedicato agli studenti delle scuole di ogni, ordine e grado che si svolgerà ogni 23 settembre a Napoli;
- l'organizzazione di Progetti e programmi volti allo sviluppo di una cultura della legalità.
- organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche;
- erogare gratuitamente denaro a soggetti in condizioni di disagio economico e/o sociale;
- realizzare e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video (su qualsivoglia supporto) funzionali ai fini istituzionali da distribuire gratuitamente a scopo divulgativo;
- contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;
- stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con Organizzazioni, Istituzioni ed Enti impegnati nella lotta contro la mafia, la delinquenza organizzata e le altre forme di criminalità;
- effettuare formazione gratuita per promuovere e diffondere gli obiettivi della Fondazione attraverso, metodologie, strumenti e materiali con iniziative, attività, pubblicazioni e percorsi rivolti a formatori, educatori, docenti delle scuole carcerarie, a centri di giustizia minorile e servizi sociali connessi e a operatori di scuole di ogni ordine e grado, che opereranno in linea con gli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà, altresì, avvalersi di consulenze esterne conferendo a terzi incarichi per l'esecuzione di servizi funzionali al perseguimento dei fini sociali.

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità similari, scuole, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale e estero, per la realizzazione di gemellaggi, studi comparati ed altre iniziative comuni rientranti negli scopi associativi.

La Fondazione potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero, ma prevalentemente nella Regione Campania.

La Fondazione potrà svolgere, in via diretta o indiretta, attività strumentali che costituiscono fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione si riserva il diritto di pubblicare i documenti in suo possesso ed i risultati delle ricerche da essa condotte, anche al fine di favorire la conoscenza sull'impatto sociale e occupazionale delle attività di interesse generale svolte, per lo scopo di favorire un contatto organico tra essa stessa, i suoi omologhi ed Enti pubblici di riferimento.

La Fondazione, anche nel quadro delle attività necessarie al raggiungimento del proprio scopo, si riserva di stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento della propria azione, tra cui – senza esclusione di altri – l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili agli scopi dell'ente e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione è titolare del potere di amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice e comodataria o sui quali comunque ed a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti ed attività di manutenzione ordinaria eventualmente necessaria e di valorizzazione degli stessi, anche in modo da ottenere incrementi patrimoniali e/o risorse da destinare al finanziamento delle spese correnti o all'incremento del patrimonio.

Agli scopi delineati nel presente articolo saranno destinate le rendite della Fondazione.

Art. 4 - Vigilanza

La vigilanza sull'attività della fondazione è rimessa all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, salvo diversa previsione di legge.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad euro 30.000,00 (trentamila), esso costituisce il Fondo di dotazione.

Tale Patrimonio potrà incrementarsi per:

- 1) elargizioni corrisposte da Enti pubblici e privati e da privati cittadini;
- 2) eventuali contributi attribuiti al fondo di dotazione dalla Stato, da Enti territoriali o da Enti pubblici, anche sovranazionali;
- 3) assegnazione di beni da parte di Enti Pubblici di beni confiscati alla criminalità.

Per la realizzazione di progetti, programmi, opere, in conformità delle finalità statutarie, la Fondazione potrà avvalersi, altresì, delle seguenti entrate:

- interessi a titoli di rendita e di somme di denaro in deposito presso gli istituti di credito;
- dai proventi e contributi pubblici in conto esercizio derivanti dall'esecuzione di attività e progetti conformi agli scopi statutari ed alle iniziative connesse.

Art. 6 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- 1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- 2) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
- 3) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici anche sovranazionali;
- 4) dai contributi dei Fondatori e Partecipanti;
- 5) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 – Assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art. 8 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia al primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio consuntivo, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, previa

presentazione all'Organo di controllo. Entro il mese di dicembre sarà dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, viene data opportuna conoscenza al Consiglio direttivo.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio direttivo procederà altresì alla redazione del bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali.

Art. 9 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in fondatori e partecipanti.

Art. 10 - Fondatore

I fondatori sono i soggetti che hanno concorso all'atto costitutivo della Fondazione.

Art. 11 - Partecipanti

Sono partecipanti le persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche, che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono per un arco di tempo pluriennale alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali, mediante contributi in denaro, o con l'attribuzione di beni materiali, immateriali o con un'attività anche professionale di particolare rilievo.

I soci partecipanti sono parte attiva nell'attività della Fondazione essendo coinvolti nelle iniziative della stessa secondo le forme che di volta in volta si riterranno più opportune.

I soci partecipanti non hanno rappresentanza negli organi della Fondazione

La qualifica di partecipante viene attribuita in armonia con il principio di non discriminazione ad esito di delibera a maggioranza semplice del Consiglio direttivo e per tutto il tempo per cui il contributo è versato.

La perdita della qualifica viene anch'essa disposta dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice.

Art. 12 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. Il Presidente della Fondazione;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Collegio dei Revisori, ove istituito;
- d. Il Presidente Onorario

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri: oltre al Presidente della Fondazione ne fanno parte di diritto i soci fondatori i quali, tutti, restano in carica per tutta la durata della fondazione.

Ai fondatori è data la facoltà di nominare autonomamente eventuali subentranti nella carica, e nella qualità, in caso di loro rinuncia od impedimento.

Gli altri consiglieri durano in carica un triennio e sono rileggibili.

Esso è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della seduta salvo motivi di urgenza, dal Presidente della Fondazione per via telematica ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, e, comunque, almeno due volte all'anno, allo scopo di procedere alle programmazioni delle iniziative e per deliberare in ordine all'approvazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo deve, altresì, essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti ovvero su richiesta del Presidente Onorario.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti ed il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri inerenti la individuazione dei programmi per il perseguimento dei fini della Fondazione.

Tra i compiti del Consiglio è, altresì, compreso quello di apportare modifiche al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare ad uno o più dei suoi componenti compiti specifici relativi alla gestione della Fondazione, per singoli affari, per settori di attività ovvero relativi all'esecuzione di iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Art. 14 - Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con messaggio di posta elettronica spedita con almeno sette giorni di preavviso o – in caso di urgenza—tre giorni di preavviso.

Anche qualora le formalità di cui al precedente comma non siano rispettate, il Consiglio in composizione totalitaria è validamente costituito ed atto a deliberare.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di svolgimento dell'assemblea e l'ordine del giorno della discussione. È possibile indicare una seconda convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza semplice dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, tranne per quello che attiene allo scioglimento della Fondazione per cui è prevista la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto esclusivamente tra i Fondatori.

Il Consiglio Direttivo individua un membro con funzioni vicarie del Presidente, in caso di mancanza o di impedimento.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; esercita i poteri inerenti l'ordinaria amministrazione soltanto nell'esecuzione delle iniziative dirette alla individuazione degli scopi statutari, di programmi di attività e delle deliberazioni del Comitato Direttivo; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento amministrativo della Fondazione; espone al Consiglio Direttivo le linee programmatiche relative alle attività di perseguimento dei fini; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo; può partecipare alle loro sedute con voto consultivo; può esprimere pareri, dare indicazioni, sollecitare iniziative agli organi della Fondazione per il perseguimento dei fini statutari.

Art. 17 – Gratuità delle prestazioni degli Organi

I componenti degli Organi della Fondazione non percepiscono, né direttamente, né indirettamente, alcun compenso per l'attività svolta.

Art. 18 – Organo di controllo

Il Consiglio Direttivo nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio Direttivo nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio Direttivo affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 19 – Preventivi – Consuntivi – Avanzi di Amministrazione

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ciascun anno mentre il consuntivo deve essere approvato entro il termine massimo del 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio, che coincide con l'anno solare.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di amministrazione che dovranno obbligatoriamente accantonarsi nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione del Consiglio direttivo ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Statuto entreranno in vigore a decorrere da quando, in base al regime transitorio previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, non si renderà più applicabile alla Fondazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Fino a quando, in base al medesimo regime transitorio di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017, si renderà applicabile alla Fondazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, continuerà a considerarsi efficace e vigente il testo il precedente testo di Statuto, redatto in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al codice civile e al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e alle loro eventuali variazioni.